

Disegni di Legge

DDL N. 288 DEL 16 FEBBRAIO 2023 XVIII LEGISLATURA

TITOLO

Disciplina regionale dell'ordinamento della polizia locale e delle politiche di sicurezza urbana e integrata.

ITER

Attuale

01 mar 2023 Assegnato per esame Commissione PRIMA

Storico

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Abbate, Pace, Carta, Intravaia,
Pellegrino, Castiglione e Marchetta

il 16 febbraio 2023

Disciplina regionale dell'ordinamento della polizia locale e delle
politiche di sicurezza urbana e integrata

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

Come definito nel testo del disegno di legge che segue, due sono i principi ispiratori sui quali è improntata la presente proposta: il primo è originato dall'esigenza inderogabile di adeguare lo strumento normativo che disciplina la Polizia Locale in Sicilia, fermo alla L.R. 17/90, alle mutate esigenze del territorio, dei cittadini, della società anche alla luce dei recenti orientamenti legislativi afferenti il concetto di sicurezza sopra richiamato; il secondo attiene alla promozione, all'organizzazione, al sostegno e all'attuazione di politiche regionali mirate alla sicurezza urbana e integrata per il benessere delle comunità territoriali.

La Regione, quindi, come attore principale, non solo per i compiti che la legge le assegna ma nel contempo con il ruolo fondamentale per attuare, di conseguenza, la trasformazione della polizia

locale disciplinandone ruolo, organizzazione e servizi, promuovendone un'efficace operatività affinché sia più rispondente alle mutate esigenze del territorio e ne possa elevare il livello di sicurezza urbana, donando alla comunità siciliana una legge moderna rispondente le necessità di salvaguardia delle nostre città, dotandosi di una legge organica in materia di Polizia Locale.

Il D.L. 14/2017, come convertito nella Legge 48/2017, ha definito la sicurezza urbana come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, attraverso l'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali alla cui promozione e attuazione devono concorrere lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Non è più possibile pensare all'operatore di P.L. nella canonica figura di tutore della viabilità, oggi le funzioni afferenti la Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza unitamente ai compiti di difesa sociale e di tutore della vivibilità urbana, anche in conseguenza dei mutati poteri che la legge 48/2017 assegna al sindaco in materia di attuazione delle iniziative per la sicurezza urbana, fanno parte delle innumerevoli funzioni svolte dalla moderna Polizia Locale.

Di conseguenza non è più possibile che gli operatori di P.L. non abbiano una formazione adeguata, sia in fase di accesso ai ruoli sia come costante aggiornamento professionale, formazione per la quale le vigenti norme assegnano alla Regione specifiche funzioni così come riportate nell' art. 6, comma 1, n. 2 nella Legge 7.3.1986, n. 65 Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale

Tutto ciò nella consapevolezza che per operare in sicurezza, a difesa della comunità ove si presta servizio, è indispensabile acquisire le conoscenze e le competenze necessarie allo svolgimento delle molteplici funzioni demandate ai Corpi e servizi di Polizia Locale.

Oltre ai principi su esposti sono stati individuati elementi e indirizzi dell'organizzazione dei servizi di P.L., nonché la loro gestione associata, riassunti in sintesi e di seguito esposti, al fine di tracciare l'architettura della disciplina regionale dei servizi di P.L. e delle politiche integrate di sicurezza urbana:

- TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, finalità e oggetto del disegno di legge;

- CAPO I - POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, definizioni e tracciamento del sistema di promozione e di interventi di sicurezza urbana integrata;

- CAPO II - COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI, individua nella Regione, e negli Enti Locali i soggetti istituzionali competenti cui sono devoluti compiti e funzioni attinenti la Sicurezza Urbana e l'organizzazione della Polizia Locale;

- TITOLO II - ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI E ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE, principi generali, organizzativi e modalità di reclutamento;

- TITOLO III - COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE ED ENTI PRIVATI, definizione di forme alternative di sostegno attivo e di presidio del territorio;

- TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI, definizione di disposizioni finali e adeguamento dei regolamenti alle normative vigenti.

In riferimento al Titolo 1, nelle Finalità e oggetto dell'intestazione dell'articolo 1, è indicato il ruolo primario che la Regione è chiamata ad assolvere con azioni dirette al miglioramento delle condizioni di convivenza e coesione sociale, attraverso l'organizzazione e l'erogazione di servizi di Polizia Locale e mediante interventi mirati al benessere dei cittadini, che vanno assicurati con una continua attività di formazione e qualificazione del personale competente in materia di sicurezza urbana integrata.

Nelle Definizioni di Polizia Locale dell'articolo 2, vengono specificate le funzioni e i servizi di Polizia locale, come

indicate all'articolo 1 della legge n. 65/1986 e, altresì, è individuato il personale degli enti locali chiamato ad assolverli. Il capo 1 raggruppa gli articoli 3, 4, 5 e 6 che specificano nel dettaglio le nozioni e le linee aventi ad oggetto le Politiche integrate per la sicurezza, partendo dalle definizioni di sicurezza urbana, politiche locali per la sicurezza e di politiche integrate per la sicurezza.

Gli articoli 4 e 5, trattano, rispettivamente, di Promozione delle politiche integrate per la sicurezza e patti in materia di politiche integrate per la sicurezza, rifacendosi fedelmente ai principi enunciati in materia, rispettivamente dall'articolo 3, relativo agli Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e all'articolo 5, riguardante i Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, del D.L. 20 febbraio 2017 n° 14, convertito con modifiche nella legge 18 aprile 2017 n° 48.

In essi è stabilito che lo Stato e le Regioni possono promuovere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata e i sindaci possono stipulare patti nei seguenti campi di intervento previsti nel citato articolo 5: prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, promozione e tutela della legalità, promozione del rispetto del decoro urbano, promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale.

L'articolo 6 conclude questa parte definendo le modalità di verifica dello stato di attuazione dei patti stipulati e la possibilità di adottare iniziative correttive che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il capo 2 individua quali sono i soggetti istituzionali che rivestono il ruolo di attori principali in materia di Polizia Locale in sede regionale e ne definisce i compiti e le funzioni.

L'attore principale è indubbiamente la Regione, articolo 7, per il ruolo e le competenze che ad essa vengono assegnate dalla normativa vigente a partire dall'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione in materia di polizia amministrativa, per proseguire con l'articolo 6, Legislazione regionale in materia di Polizia Municipale, della legge 65/86, Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, fino alle disposizioni della recente legge 48/2017 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Oltre, quindi, all'esclusiva potestà legislativa, la Regione è chiamata a svolgere un ruolo determinante e fondamentale nelle azioni che così si possono riassumere:

1) promuove e collabora con lo Stato e gli enti territoriali in materia di interventi per la sicurezza urbana e il miglioramento della vivibilità delle città;

2) promuove e incentiva il passaggio o il consolidamento della gestione associata delle funzioni e dei compiti della Polizia Locale;

3) promuove e sostiene la formazione del personale della Polizia Locale, compresa quella integrata con le altre forze di polizia ai fini della sicurezza del territorio;

4) promuove e sostiene interventi volti alla interconnessione delle sale operative dei corpi di P.L., all'attivazione dei collegamenti telematici al CED interforze e allo scambio informativo su fenomeni di illegalità diffusa o comunque connessi al degrado urbano.

Altro soggetto istituzionale ricompreso nel capo 2 e disciplinato all'articolo 8 è la soprintendenza regionale per la Polizia Locale.

Si tratta di un organismo composto da comandanti dei corpi delle diverse tipologie dei comuni proprio per poter rappresentare le differenti esigenze e le criticità legate alle differenti realtà territoriali e da un dirigente dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. La soprintendenza assume compiti di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento in tutte le attività e materie di competenza della P.L.

In pratica detta struttura si stabilisce come punto di riferimento

per tutta la Polizia Locale della regione sia a livello normativo che operativo, rappresentando l'interlocutore per enti locali, Comuni, Province e Regione riguardo tutti gli aspetti che attengono l'attività della P.L. creando una rete di indirizzo a carattere regionale.

Fra le diverse competenze previste nell'azione di questo organismo si evidenziano le seguenti:

assicura, attraverso l'emanazione di apposite circolari o direttive, l'uniforme interpretazione e applicazione delle norme in materia di polizia locale, nonché sulle procedure operative per l'espletamento del servizio di polizia locale; - L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di dare interpretazioni univoche di disposizioni di legge a tutti i comandi di P.L., per evitare che ciascuno di essi interpreti le norme in maniera autonoma, spesso in modo contrastante, ma anche di dare indicazioni per le procedure operative per l'espletamento del servizio, su problematiche quali la turnazione, la reperibilità, i riposi compensativi, la sicurezza durante il servizio, le competenze specifiche, il corretto utilizzo delle attrezzature, etc.

fornisce supporto e consulenza tecnica agli enti pubblici, in materia di Polizia Locale

esprime parere nei casi previsti dalla presente legge ovvero ogni qualvolta lo richiedano il Presidente della Regione o l'Assessore Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica . vigila sulle attività di formazione, addestramento e aggiornamento del personale della Polizia Locale, messe in atto dal Centro Regionale di formazione e addestramento per la Polizia Locale al fine di assicurarne il pieno ed efficace svolgimento - Come verrà specificato nel successivo articolo 8, il Centro Regionale di formazione e addestramento per la Polizia Locale è definito come articolazione della Soprintendenza regionale per la polizia locale, che individua e programma le attività di formazione e addestramento del personale di PL.

vigila su eventuali inadempienze dei comuni e degli enti che svolgono attività di Polizia Locale, e, ove se ne ravvisi la necessità, richiede al Presidente della Regione l'emissione di eventuali sanzioni.

promuove, tra l'altro, la realizzazione di progetti di rilievo regionale diretti alla sicurezza urbana, anche mediante studi e ricerche su specifiche criticità o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata. Come previsto dall'articolo 3 della legge 48/2017 e come riproposto all'articolo 4 del presente disegno di legge, la Regione può concludere con lo Stato accordi quadro per la promozione di progetti che riguardano la sicurezza integrata, è consequenziale individuare nella Soprintendenza Regionale per la Polizia Locale l'organo che per competenza e conoscenza del territorio, è in grado di dare assistenza al Presidente o all'Assessore nella promozione dei citati progetti, fornendo i dati, le notizie e le conoscenze necessarie.

L'articolo 9, come sopra anticipato, riguarda il Centro Regionale di Formazione e Addestramento per la Polizia Locale, che si occuperà di reclutamento, formazione, qualificazione, addestramento e aggiornamento professionale del personale.

Trattando di Polizia Locale è acclarato che il tema della formazione assume un ruolo primario e centrale che ha l'obiettivo di accrescere e migliorare le conoscenze professionali sviluppando così la consapevolezza del proprio ruolo nell'ambito del territorio e del contesto nel quale si è chiamati ad operare, diventando interlocutori credibili e riconosciuti non solo dai cittadini ma da tutti i soggetti pubblici e privati che lavorano sul territorio.

Un nuovo ruolo del Centro di Formazione riguarda l'assunzione del personale che, come meglio specificato nel successivo articolo 24, disciplina specificatamente il reclutamento attraverso la formazione di ingresso nel servizio che diventa propedeutica all'impiego del personale di P.L. nei servizi di competenza.

Il resto dell'articolo disciplina le modalità organizzative e funzionali del Centro.

Il riconoscimento del ruolo degli enti locali quali attori principali per la realizzazione di sistemi integrati per la sicurezza urbana è sancito all'articolo 10 in ossequio all'autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa delegata dalle leggi dello Stato e della Regione. Spetta agli enti locali, inoltre, istituire i Corpi di P.L. dove non ancora fatto e, soprattutto procedere alla indispensabile riorganizzazione dei Corpi stessi da uniformare ai principi e ai criteri dei regolamenti da emanare, formulati sulla base della recente evoluzione normativa in materia.

Il Titolo II Organizzazione e funzioni della Polizia Locale in ambito regionale, racchiude la parte più corposa del disegno di legge dal momento che rappresenta l'identità della futura P.L. della Sicilia.

Nell'articolato ricompreso in questo titolo è ridisegnato il suo profilo con la definizione delle figure e delle funzioni ad esse collegate, si stabiliscono punti fermi propedeutici alla sua strutturazione in maniera organica e funzionale, nella prospettiva di una P.L. in linea con le nuove disposizioni normative e adeguata a dare risposte alle richieste del territorio in termini di efficienza, efficacia e continuità operativa.

Così all'articolo 11 dopo avere ribadito la dipendenza istituzionale e funzionale del Corpo di P.L. dalla figura di vertice dell'ente locale, per garantire l'omogeneità della struttura e dell'organizzazione dei Corpi, obbliga all'adozione del regolamento previsto nella presente legge, nel rispetto delle categorie indicate nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Disciplinata, quindi, l'articolazione delle figure professionali, al comma 4 si vuole fare chiarezza sulle competenze degli Ispettori, al ruolo dei quali si accede per anzianità.

Viene determinato che essi, inquadrati in categoria C, svolgono funzioni di coordinamento del personale di pari categoria o di categoria inferiore, e che dette funzioni assorbono le attività ed il compimento di tutti gli atti previsti per le funzioni di agente di P.L.

E' anche stabilito che gli ispettori svolgono le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, facendo così definitiva chiarezza su un aspetto delle funzioni di questa figura che non pochi problemi ha creato nella organizzazione e nei servizi dei Corpi della P.L. della Sicilia.

Una figura determinante per il sistema Polizia Locale è senza alcun dubbio il Comandante del Corpo, articolo 12, che in relazione alla gestione operativa dipende unicamente dal sindaco o dal vertice degli altri enti locali diversi dal comune.

In conseguenza di questa diretta dipendenza, il Comandante del corpo di Polizia Locale è collocato nella posizione apicale dell'ente, perché non è possibile frapporre fra il vertice del Corpo e il capo dell'amministrazione un'altra figura che non sia il Comandante.

Così prevede l'art. 9 della legge 65/86, (Il Comandante della Polizia Municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo).

Un altro principio che occorre applicare è che il Comandante è ufficiale di polizia giudiziaria, con gli obblighi e le responsabilità che ne conseguono, e le funzioni che da detta qualifica ne discendono possono essere svolte pienamente solo se vi è una netta separazione fra il servizio di Polizia Locale e gli altri servizi.

Inoltre, come specificato al comma 2, il Comandante della P.L. non può ricoprire altri incarichi di direzione di servizi non compresi fra quelli previsti dalla legge 65/86.

Altro punto rilevante relativo alla figura del Comandante del Corpo riguarda le modalità di scelta e selezione per l'incarico.

Così come si ritiene altro importante elemento l'istituzione dell'elenco dei Comandanti diviso in due sezioni, una per Comandanti dirigenti e una per Comandanti non dirigenti.

Gli enti locali, tranne che in caso di procedura concorsuale,

scegliranno il Comandante del Corpo di P.L. tramite apposita procedura selettiva, tra gli iscritti al citato elenco.

In sede di prima applicazione saranno iscritti di diritto tutti i comandanti, i dirigenti, i commissari in carica con almeno tre anni di servizio, che dovranno produrre apposita documentazione che attesti il percorso formativo e professionale individuale, nonché coloro che abbiano esperienza di almeno tre anni nei Corpi di Polizia Locale con la qualifica e il ruolo professionale previsti per la sezione dell'elenco nella quale si richiede l'iscrizione.

E' prevista un'altra modalità di iscrizione riservata a coloro che concluderanno con esito positivo l'apposito corso di qualificazione professionale per Comandanti di P.L. organizzato presso il centro di formazione regionale della Sicilia.

Le Funzioni e attribuzioni del personale dei Corpi di Polizia Locale, come indicate all'articolo 13, sono quelle previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, da intendersi come l'insieme delle funzioni che abilitano allo svolgimento dei servizi resi alla comunità per il controllo del territorio e per il rispetto della legalità.

L'articolo 14 rimanda all'adozione di un regolamento per la Polizia Locale che gli enti locali avranno l'obbligo di applicare nei propri corpi di P.L.

L'obiettivo che si vuole raggiungere con l'applicazione di un regolamento unico è proprio quello di poter applicare in maniera univoca su tutto il territorio della regione principi organizzativi fondamentali per assicurare un'uniforme erogazione delle funzioni che consenta di raggiungere efficienza, efficacia e continuità operativa dei servizi di Polizia Locale.

Con l'articolo 15, che riguarda l'Indennità al personale dei Corpi di Polizia Locale, la Regione siciliana, nel prevedere il mantenimento e nel ridefinire le modalità di corresponsione della stessa, vuole rispondere all'esigenza di riprendere la desueta norma di cui all'articolo 13 della LR 17/1990, con cui è stata, a suo tempo, introdotta detta indennità e, soprattutto, sulle alte motivazioni che il legislatore siciliano aveva fatto proprie, a seguito della decisione adottata dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 229 del 1983, allorquando, dichiarava, da un lato, non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme con le quali veniva concessa l'indennità mensile per servizi di istituto concessa e dovuta alle Forze di Polizia dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, escludendo i csd. vigili urbani, già in possesso della qualifica di P.G. e di P.S. (ai sensi dell'art. 18 del T.U. 31 agosto 1907, n. 690, Testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza), mentre, dall'altro lato, sosteneva che: Il che non vieta ai comuni di concedere, nell'ambito delle leggi e nella misura ritenuta congrua, eventuali compensi particolari (come del resto è già avvenuto) nei casi in cui tali prestazioni aggiuntive siano maggiormente onerose. .

Ed è proprio in riferimento a tali conclusioni che la Corte ha voluto impegnare il legislatore nazionale che, successivamente, ha introdotto, con l'articolo 10 della Legge n. 65/1986, la corresponsione a favore del personale della Polizia Locale di un'indennità (elevabile fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121), da concedere contrattualmente a coloro i quali sarebbero stati comandati o collocati in posizione tale da comportare l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni di cui all'articolo 5 della predetta legge 65/86.

Oggi, più che mai, in conseguenza delle aumentate prestazioni aggiuntive richieste alla Polizia Locale, in conformità alle norme del decreto legge n. 14/2017, come convertito in legge n. 48/2017 e della presente legge, le Regioni e gli Enti Locali sono chiamati a concorrere con lo Stato, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni, che, in pratica richiedono, prioritariamente, al personale della Polizia Locale, il raggiungimento delle seguenti finalità: bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire

anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile .

Un elemento che assicurerebbe efficienza, efficacia e continuità dei servizi di Polizia Locale nei comuni di piccole dimensioni è sicuramente la gestione associata, come disciplinata all'articolo 16.

Oggi nel territorio regionale esistono realtà di Comuni di medio/piccole e piccole dimensioni, che non sono in grado di assicurare un servizio di P.L. adeguato, che risponda alle necessità dei cittadini, a causa delle forti limitazioni di carattere economico, tecnico, tecnologico e di risorse umane, che spesso hanno come conseguenza la mancanza di personale in servizio.

L'unica soluzione percorribile è promuovere e incentivare la gestione associata dei servizi di P.L., considerata oggi uno dei temi fondamentali per la crescita ed il rafforzamento dell'identità della P.L., un'articolazione che consentirebbe di erogare servizi in modo omogeneo e con continuità, grazie ad un'organizzazione tesa a consolidare uno standard minimo di servizi per tutto il territorio regionale in modo da rispondere con prontezza ad emergenze e criticità.

Nella convenzione che verrà stipulata fra gli enti interessati saranno definite tutte le modalità organizzative e operative necessarie alla piena funzionalità dei servizi.

L'articolo 17 tratta dei Distretti di Polizia Locale , prevedendo la possibilità per ambiti territoriali che abbiano popolazione di circa diecimila o più abitanti, di istituire appunto distretti di P.L. che avranno lo scopo di una diffusione più capillare nel territorio urbano attraverso la presenza di sedi diverse dal comando.

Tutto ciò a conferma del ruolo di polizia di prossimità che è stato da sempre un tratto caratteristico tipico del servizio svolto dal vigile urbano .

L'articolo 18 si allinea con quanto stabilito dalla normativa nazionale in base alla quale i servizi resi dal personale della P.L. in favore di terzi in occasione di eventi organizzati e gestiti da privati che necessitino dell'intervento di detto personale, dovranno essere erogati previo pagamento sulla base di tariffe definite dagli enti locali ai quali il personale impiegato appartiene.

Sarà il regolamento di cui all'art. 8, comma 6 lettera a), a tracciare le linee entro le quali regolamentare il servizio per conto terzi, alle quali dovranno rifarsi gli enti locali per disciplinarne l'applicazione nel proprio territorio.

Gli articoli 19 e 20 riguardano rispettivamente i servizi a cavallo, per il controllo delle aree rurali, dei parchi e delle riserve e i servizi con unità cinofile; con essi si vuole tenere aperta la possibilità per gli enti locali che lo ritenessero utile, di istituire i servizi in argomento con il relativo riconoscimento nella legge regionale.

Lo spirito dell'articolo 21 si riassume nel concetto secondo il quale l'appartenente alla Polizia Locale non può essere soggetto al comando o distacco presso altri settori dell'amministrazione per svolgere compiti diversi non attinenti alla sua figura professionale e per evitare che il personale venga distolto da compiti non propri di polizia.

Se ciò avviene è consentito solo per lo svolgimento di mansioni attinenti ai compiti istituzionali della P.L. e comunque previo nulla osta del comandante del corpo.

E' previsto anche il distacco o comando presso altri corpi di P.L. esclusivamente per mansioni attinenti il profilo professionale specifico.

Ad apposito Regolamento Regionale da emettere con decreto Assessoriale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del

dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, l'articolo 22 rimanda per la definizione delle caratteristiche delle divise, individuate per rispettarne l'uniformità, dei distintivi di grado, dei contrassegni, delle tessere personali di riconoscimento e delle dotazioni dei veicoli di servizio, al fine di garantire l'uniformità della Polizia Locale su tutto il territorio regionale.

Quanto sopra nel rispetto delle esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori in relazione ai vari contesti di lavoro nei quali sono chiamati ad operare.

L'articolo 23 tratta dell'armamento e degli altri strumenti di autotutela per gli operatori della P.L.

Specificato che in materia di armi e uso delle stesse non si può prescindere dalla vigente normativa che disciplina la materia e alla quale è d'obbligo rifarsi, si evidenzia che l'elemento di novità, già peraltro ben presente nelle leggi sulla P.L. di numerose regioni italiane, è costituito dalla individuazione di dispositivi di difesa personale quali lo spray urticante, il bastone distanziatore e di strumenti di autotutela che preservino l'integrità fisica degli operatori. Si prevede inoltre, per il personale, formazione e addestramento all'uso di detti dispositivi e strumenti.

La ratio dell'articolo 24 Reclutamento del personale :

Nei ruoli della Polizia Locale può essere reclutato personale che, previo il riconoscimento delle attitudini psicofisiche all'espletamento di tutti i servizi d'istituto, abbia avuto una formazione idonea mirata a fornire le indispensabili conoscenze normative, comportamentali, etiche e deontologiche che consentano di avere subito in servizio personale pronto ad essere operativo, consapevole del proprio ruolo e capace di porsi quale interlocutore credibile e affidabile nei confronti della collettività nella quale opera.

I Corpi di Polizia Locale non potranno utilizzare il personale di nuova assunzione nei servizi esterni che prevedono lo svolgimento di funzioni di Polizia Locale, agente di Pubblica Sicurezza o di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, se questi non sia stato abilitato dalla partecipazione e dal superamento del percorso formativo come sopra specificato.

Con l'applicazione della citata procedura che disciplina il reclutamento del personale, viene a formarsi una sinergia che mira ad avere sul campo personale altamente specializzato sia in fase di immissione in servizio, ma anche per quello già in attività, attraverso la continua e costante opera di qualificazione e aggiornamento, svolta dal Centro Regionale di Formazione.

L'altro soggetto protagonista di questa sinergia è senza dubbio la soprintendenza regionale per la polizia locale, che rappresenta l'elemento propulsore di questo nuovo sistema di Polizia Locale per il quale si ha oramai l'indifferibile necessità di creare e fare funzionare a tutto vantaggio dei cittadini.

Al fine di ottenere un sistema di sicurezza urbana integrata perfettamente rispondente alle esigenze attuali dei cittadini con le previsioni di cui agli articoli 25 e 26 riguardante il volontariato e l'associazionismo, si è voluto dare seguito alle finalità previste dal decreto sulla sicurezza delle città, di coinvolgere le associazioni di volontariato che operano nel territorio, nonché la partecipazione collaborative delle agenzie di vigilanza privata, questi ultimi presenti nei territori comunali per il controllo delle proprietà private.

Con l'articolo 27 riguardante la giornata regionale della P.L. è stato previsto che la Regione organizzi il 20 gennaio di ogni anno, giorno in cui ricorre la festività di San Sebastiano santo patrono protettore delle polizie locali d'Italia, la celebrazione della giornata regionale della Polizia Locale, in occasione della quale si procederà alla premiazione del personale che si è distinto per azioni e condotte meritevoli.

La determinazione di quanto previsto all'articolo 28 rimane di competenza dell'Assessorato regionale delle autonomie locali per la previsione dei finanziamenti della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1.
Finalità e oggetto.

1. La presente legge disciplina, in conformità agli articoli 117, comma 2, lettera h), 118, terzo comma, della Costituzione e all'articolo 31, dello Statuto della Regione Siciliana e alle norme di cui al decreto legge n. 14/2017, come convertito in legge n. 48/2017, le forme di coordinamento tra lo Stato e le regioni nelle materie di loro competenza e le azioni dirette che la Regione siciliana è chiamata a garantire per un ordinato svolgimento della vita sociale e per migliorare le condizioni di convivenza e di coesione sociale, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

2. La presente legge reca, altresì, nuove disposizioni in materia di organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei servizi di polizia locale, di interventi integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, il sostegno alle collaborazioni tra polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.

3. In attuazione dei principi di cui all'art 118 della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti compete ai Comuni, salvo che la legge non conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane.

Art. 2.
Definizioni di Polizia Locale.

1. Ai fini della presente legge, si specifica che per:

a) la funzione di Polizia Locale» comprende l'insieme delle funzioni rese ai cittadini per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale fattore indispensabile per una civile convivenza e condizione fondamentale per il suo sviluppo;

b) con servizio di Polizia Locale» si intende il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;

c) con personale appartenente al Corpo di Polizia Locale» si individua il personale appartenente a detto Corpo, che in via continuativa è chiamato a svolgere la funzione di Polizia Locale, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'ordinamento legislativo in materia;

d) la definizione soggetto erogatore della funzione di Polizia Locale» si riferisce al Comune e agli altri Enti Locali, diversi dal Comune, all'interno dei quali sono svolte le funzioni di Polizia Locale.

POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Articolo 3.

Sicurezza Urbana e integrata.

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a. per sicurezza urbana: il complesso dei beni giuridici, economici e sociali sui quali si fonda, nell'ambito delle comunità locali, la convivenza civile e la coesione sociale delle rispettive popolazioni e la salvaguardia degli interessi e dei valori connessi;
- b. per politiche locali per la sicurezza: le azioni finalizzate a promuovere la sicurezza urbana e la vivibilità nei centri urbani e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;
- c. per politiche integrate per la sicurezza: le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza in materia di ordine pubblico e per il benessere delle comunità territoriali.

Articolo 4.

Promozione delle politiche integrate per la sicurezza.

1. Il Presidente della Regione può promuovere, d'intesa con il Ministro dell'Interno la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nel territorio regionale, delle politiche integrate per la sicurezza, in osservanza alle linee generali delle politiche per la promozione della sicurezza integrata definite con l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018 anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale ivi compresi gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.

2. Il Sindaco, nell'ambito delle specifiche attribuzioni e ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana:

- a. promuove, d'intesa con il prefetto, i patti di cui all'articolo 5;
- b. dispone, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le modalità di collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia dello Stato per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza o a seguito degli accordi di cui al comma 1.

Articolo 5.

Patti in materia di politiche integrate per la sicurezza.

1. I comuni, anche in forma associata e le città metropolitane possono stipulare con il Prefetto, patti per la sicurezza nei campi di intervento previsti dall'art. 5 comma 2 del D.L. 14/2017 come convertito nella Legge 48/2017:

- a. prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
- b. promozione e tutela della legalità;
- c. promozione del rispetto del decoro urbano;
- d. promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale.

2. I patti di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

- a. cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
- b. cooperazione in ordine alla riqualificazione e al risanamento di edifici dismessi o di aree urbane degradate;
- c. comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
- d. ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.

Articolo 6.

Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza.

1. I soggetti che hanno stipulato i patti, di cui all'articolo 5 procedono, con cadenza almeno semestrale, anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel rispetto dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.

2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 4 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi stessi.

3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi, anche altri soggetti interessati ai singoli interventi in discussione.

Cap II

Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali

Articolo 7.

Competenze e funzioni della Regione

1. La Regione, anche con propri strumenti finanziari, esercita funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento promuovendo l'esercizio omogeneo ed integrato delle funzioni di polizia locale al fine di promuovere un ordinato svolgimento della vita civile.

2. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle competenze statali in materia di sicurezza e di ordine pubblico:

a. collabora con lo Stato e gli altri enti territoriali, stipulando e promuovendo intese o accordi per assicurare, nel rispetto delle rispettive competenze, il coordinamento di interventi diretti a migliorare le condizioni di sicurezza urbana nonché la tutela ambientale e la protezione civile;

b. promuove intese e accordi con lo Stato e con altri enti pubblici locali, per la collaborazione e cooperazione tra le forze di polizia statali e la polizia locale;

c. incentiva le iniziative degli enti locali volti all'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale;

d. stipula accordi e intese istituzionali di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

e. promuove la partecipazione di associazioni professionali rappresentative della Polizia Locale, come strumento di concertazione per il miglioramento della sicurezza urbana, ai fini dell'individuazione delle priorità nell'ambito oggettivo degli accordi.

f. promuove la formazione, l'addestramento e la qualificazione professionale degli operatori della polizia locale anche attraverso gli accordi di cui alla lettera a)

g. promuove e sostiene, attraverso risorse regionali o extraregionali, la realizzazione di progetti per la sicurezza urbana e allo sviluppo della cultura della legalità;

h. favorisce, su territorio regionale, l'uniformità dell'ordinamento, dell'organizzazione e della gestione dei servizi di polizia locale.

3. Le intese e gli accordi di cui al comma 2 privilegiano, anche con apposito sostegno finanziario, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 48/17:

a. la gestione integrata del territorio e degli interventi di emergenza nel settore della sicurezza;

b. la realizzazione di sistemi informativi integrati e di scambio delle informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza, ed in particolare sulle caratteristiche

- degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza;
- c. l'interconnessione tra le centrali operative;
 - d. l'attività di formazione integrata rivolta agli addetti alle Forze di Polizia Locale e agli operatori sociali, anche attraverso sistemi che presentano carattere di permanenza;
 - e. ogni altra attività ritenuta utile ai fini delle politiche integrate di Polizia Locale e di sicurezza.

Articolo 8.

Soprintendenza Regionale per la Polizia Locale

1. È istituita presso l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Soprintendenza Regionale per la Polizia Locale .
2. fanno parte della Soprintendenza Regionale per la Polizia Locale a seguito di nomina con decreto dell' Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica:
 - a) n.1 direttore della Soprintendenza Regionale per la Polizia Locale;
 - b) n.1 dirigente dell' Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
 - c) n.1 comandante di Polizia Locale di una città con popolazione fino a 15.000 abitanti;
 - d) n.1 comandante di Polizia Locale di una città con popolazione fino a 50.000 abitanti;
 - e) n.1 comandante di Polizia Locale di una città con popolazione fino a 150.000 abitanti;
 - f) n.1 comandante di Polizia Locale di una città con popolazione superiore a 150.000 abitanti;
 - g) n.1 comandante di Polizia Locale appartenente ad un libero consorzio;
 - h) n.1 comandante di Polizia Locale appartenente ad una Città Metropolitana;
3. La Soprintendenza Regionale per la Polizia Locale è presieduta dall'Assessore Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica o da un suo delegato.
4. La Soprintendenza Regionale per la Polizia Locale dura in carica cinque anni.
5. Le funzioni di segretario, con qualifica non inferiore ad assistente, sono svolte da un funzionario dipendenze dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e funzione pubblica.
6. La Soprintendenza Regionale per la Polizia Locale è organo di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento nelle materie di competenza della Polizia Locale e svolge le seguenti funzioni:
 - a. verifica la corretta applicazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dei Corpi di Polizia locale, da approvare entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a cura dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
 - b. assicura il coordinamento tra le forze di Polizia Locale nel caso di fenomeni o avvenimenti che interessino il territorio di più comuni e/o consorzi, nonché il coordinamento operativo con altri corpi di polizia e con le forze dell'ordine, promuovendone le opportune intese;
 - c. assicura, attraverso l'emanazione di apposite circolari o direttive, l'uniforme interpretazione e applicazione delle norme in materia di Polizia Locale, nonché sulle procedure operative per l'espletamento del servizio di polizia locale;
 - d. definisce i criteri per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale;
 - e. fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici in materia di Polizia Locale;
 - f. promuove l'attivazione di un numero telefonico unico, ai

sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 14/2017, come convertito in legge n. 48/2017,;

g. promuove la mobilità temporanea del personale di Polizia Locale per sopperire, per il periodo strettamente necessario, ad esigenze occasionali e/o eccezionali dei Servizi territoriali di Polizia Locale;

h. raccoglie e monitora i dati inerenti le funzioni di Polizia locale e ne cura la diffusione;

i. vigila sulle attività di formazione, addestramento e aggiornamento del personale della Polizia Locale, messe in atto dal Centro di formazione al fine di assicurarne il pieno ed efficace svolgimento;

j. vigila su eventuali inadempienze dei comuni e/o dei consorzi in ordine al rispetto delle leggi inerenti il servizio di Polizia Locale e, ove se ne ravvisi la necessità, richiede al Presidente della Regione la nomina di un commissario ad acta, a spese dell'amministrazione inadempiente;

k. definisce le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti in dotazione ai Corpi di Polizia Locale;

l. realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione in materia di sicurezza dei cittadini, di prevenzione e repressione dei reati contro la natura, l'ambiente e il territorio;

m. provvede alla realizzazione e gestione della banca dati regionale di Polizia Locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali, nonché del sistema regionale di interconnessione via etere, dotato di un numero unico, con il compito di collegare i corpi e servizi di Polizia Locale dei comuni, dei loro consorzi e delle unioni, con quelli delle relative città metropolitane, al fine di ottimizzare il sistema integrato di sicurezza e di offrire servizi celeri, efficienti ed efficaci alla collettività;

n. promuove la realizzazione di progetti di rilievo regionale diretti alla sicurezza urbana, anche mediante studi e ricerche su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità diffusa o organizzata.

o. esprime parere nei casi previsti dalla presente legge ovvero ogni qualvolta lo richiedano il Presidente della Regione o l'Assessore Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

7) per la definizione e la realizzazione delle attività del centro di formazione per la Polizia Locale di cui all'art. 9, la Regione si avvale della Soprintendenza Regionale per la Polizia Locale.

8) La Soprintendenza Regionale per la Polizia Locale si riunisce con cadenza almeno trimestrale per svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

9) con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e della funzione pubblica sono stabiliti gli eventuali compensi e i rimborsi spese per i componenti del suddetto organo.

Art. 9.

Centro Regionale di formazione e addestramento per la Polizia Locale

1. Il Centro di formazione per la Polizia Locale, articolazione della struttura regionale di Polizia locale, costituisce struttura formativa di alta specializzazione e garantisce un sistema permanente di reclutamento, formazione, qualificazione, addestramento e aggiornamento professionale degli appartenenti, ivi compresi i Comandanti, alla Polizia Locale, al fine di garantire idonea preparazione nelle materie e attività di propria competenza, comprese quelle relative alla sicurezza urbana integrata.

2. Il Centro assicura lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale per tutto il

personale di cui alla presente legge, nonché la formazione professionale integrata, in tema di sicurezza delle città, interfacciandosi con l'amministrazione della Pubblica sicurezza. Inoltre, assicura lo svolgimento dei corsi per la formazione di ausiliari del traffico, riservati ai soggetti individuati dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata ed integrata dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Possono partecipare, infine, i volontari in servizio civile regionale ed i volontari aderenti alle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato e costituite in una delle forme associative contemplate dalla richiamata normativa.

3. Il Centro organizza e gestisce i corsi di formazione, anche in sedi decentrate, sulla base del programma formativo annuale adottato con decreto dell'Assessore Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e secondo le direttive impartite dalla struttura regionale di Polizia Locale.

4. Il Centro rilascia apposita attestazione di partecipazione ai corsi con valutazione finale che produce credito formativo riconosciuto sul territorio regionale nelle procedure di selezione relative alle diverse figure professionali della Polizia Locale.

5. Il Centro può ricorrere a convenzioni con esperti esterni, qualora si richiedano particolari professionalità per l'espletamento dell'attività formativa ed, in subordine, con personale di ogni qualifica e grado delle Forze di Polizia Statale e Locale. I predetti corsi possono essere finanziati da sponsor privati e/o pubblici.

6. Col decreto di cui al comma 3 sono fissati i requisiti per lo svolgimento dell'attività di docenza. Le liste dei docenti da impiegare nei corsi sono aggiornate ogni due anni.

7. L'espletamento di incarichi di docente da parte di personale della Polizia Locale, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi nei ruoli dei Corpi di Polizia Locale della Regione.

8. I regolamenti di Polizia Locale degli enti prevedono che la partecipazione ai corsi costituisce titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di Polizia Locale.

Art. 10. Gli enti locali

1. Le città metropolitane, le province, i comuni, i loro consorzi e unioni svolgono le funzioni di Polizia Locale nelle materie di competenza e nelle materie ad essi delegate dalle leggi dello Stato o della Regione e concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza urbana, con riferimento agli articoli 4, 5 e 8 del decreto legge n. 14/2017, come convertito in legge n. 48/2017.

2. Le città metropolitane, le province i comuni e i loro consorzi e unioni, laddove non abbiano ancora provveduto, istituiscono i Corpi di Polizia Locale uniformandosi ai principi e alle disposizioni della presente legge, nonché alle disposizioni contenute nelle leggi statali che regolano la materia.

3. Le città metropolitane, le province, i comuni e i loro consorzi e le unioni, che, in forza dell'articolo 12 della legge n. 65/86 e ss.mm.ii., hanno già istituito il Corpo di Polizia Locale, provvedono alla riorganizzazione dei Corpi di Polizia Locale, in conformità al regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a.

Art. 11.

Figure e strutture della Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale dipende istituzionalmente e funzionalmente dal Sindaco, dal Presidente della Provincia o dagli Assessori da essi delegati, oppure dal Presidente dell'organo esecutivo della forma associata o suo delegato, cui spettano i poteri di indirizzo, di controllo politico-amministrativo nonché di alta vigilanza ed i quali impartiscono apposite direttive al Comandante del Corpo.

2. Per garantire la necessaria omogeneità della struttura e dell'organizzazione dei Corpi di Polizia Locale sul territorio regionale, negli enti locali vige il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a, nel rispetto delle categorie indicate dal contratto collettivo nazionale lavoro e fermo restando che il Comandante del Corpo è inquadrato nella posizione apicale dell'ente, rivestendo a tal uopo la corrispondente qualifica.

3. Il suddetto Regolamento di Polizia Locale disciplina l'articolazione in:

- a. Comandanti, Dirigenti e/o incaricati di Posizione Organizzativa inquadrati in categoria D del CCN EE.LL. o dirigenziale;
- b. Dirigenti di Polizia Locale;
- c. Commissari di Polizia Locale inquadrati in categoria D del CCN EE. LL.;
- d. Sottoufficiali di Polizia Locale/ispettori inquadrati in categoria C del CCN EE. LL. ;
- e. Agenti di Polizia Locale/Istruttori inquadrati in categoria C del CCN EE. LL.;

4. Gli Ispettori, al cui ruolo si accede per anzianità con le modalità previste dal Decreto dell'Assessore Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, ai sensi del successivo articolo 24, svolgono le funzioni di coordinamento di unità di personale di pari categoria o di categorie inferiori, nonché di unità operative semplici. Svolgono, altresì, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria di cui agli articoli 55 e 57 del Codice di procedura penale. Le suddette funzioni di coordinamento assorbono anche le funzioni, le attività ed il compimento di tutti gli atti previsti dalle funzioni di base dell'Agente di Polizia Locale.

5. Alle suddette figure professionali continua ad applicarsi il regime stabilito per le diverse categorie dai contratti collettivi nazionali, ai quali gli enti sono tenuti ad attenersi.

Art. 12.

Comandante del Corpo di Polizia Locale

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione operativa, il Comandante del Corpo di Polizia Locale dipende unicamente dal Sindaco, dai Sindaci metropolitani dal Presidente della Provincia, dal Presidente della forma associata di Polizia Locale o dagli Assessori da questi delegati per le attività di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 65/1986, con esclusione delle funzioni di Polizia Giudiziaria.

2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è inquadrato nella posizione apicale dell'ente ovvero della forma associata di cui all'articolo 16, nella posizione apicale prevista dalla convenzione, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie ed umane a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo, rispondendone al Sindaco o al Presidente della Provincia o dal Presidente della forma associata di Polizia Locale o dagli

Assessori da questi delegati. Il Comandante della Polizia Locale non può ricoprire altri incarichi di direzione di servizi non compresi tra quelli previsti dalla legge 65/1986 in quanto confliggono con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa, proprie della funzione di polizia locale.

3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, dei loro consorzi e unioni, qualora non sia vincitore di concorso, è scelto tra soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco di evidenza pubblica, di cui ai successivi commi 6 e 7, con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica, su proposta della struttura regionale di Polizia Locale.

4. All'interno dell'elenco di cui al comma 3, sono istituite le seguenti due sezioni:

- a. una sezione per Comandanti dirigenti;
- b. una sezione per Comandanti non dirigenti;

5. In caso di assenza o indisponibilità temporanea del Comandante, le funzioni vicarie sono assunte dal Vice Comandante, qualora la figura sia stata prevista nella dotazione organica, in caso contrario sono assunte, secondo il criterio della maggiore professionalità e anzianità nel profilo professionale di categoria più elevata, rispettivamente dai Dirigenti di Polizia Locale, dagli Ufficiali o in mancanza dai sottufficiali in servizio presso il Corpo di Polizia Locale di appartenenza.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'elenco di evidenza pubblica regionale, nelle rispettive sezioni, come suddivise al precedente comma 4, i Comandanti di Polizia Locale in servizio, con evidenziato il percorso formativo e professionale individuale:

a. sezione prima: i Comandanti, Dirigenti di Polizia Locale degli enti locali, loro consorzi o unioni, con almeno tre anni di servizio;

b. sezione seconda: i Comandanti, non dirigenti, Commissari di Polizia Locale degli enti locali, con almeno tre anni di esperienza maturata nella qualifica, all'interno di un Corpo di Polizia Locale.

7. È obbligo degli enti locali servirsi dell'elenco di cui al comma 4 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso i servizi di polizia locale della regione siciliana. La gestione dell'elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della sicurezza e privacy connessi alla normativa in materia di gestione dei dati personali.

8. Requisito per l'iscrizione all'elenco è aver concluso con esito positivo l'apposito corso di qualificazione professionale per Comandanti di Polizia Locale, di cui all'articolo 9, comma 1, organizzato presso il centro di formazione regionale della Sicilia.

9. In fase di prima applicazione, l'iscrizione alle sezioni a) e b) dell'elenco di cui al comma 4 è subordinata al possesso di esperienza nei Corpi di polizia locale di almeno tre anni, con la qualifica e il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale viene richiesta l'iscrizione.

10. L'Assessore regionale alle autonomie locali e funzione pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentito il parere della struttura regionale di polizia locale, le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'elenco di cui ai commi 4 e 6, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

11. L'individuazione del Comandante da nominare, di cui al precedente comma 7, avviene tramite procedura selettiva.

Art. 13.

Funzioni e attribuzioni del personale dei Corpi di Polizia Locale

1. I Corpi di Polizia Locale, ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza, la qualità della vita locale e l'incolumità pubblica svolgono funzioni di sicurezza urbana.

2. Il personale dei Corpi di Polizia Locale, anche nella forma associata di cui al successivo articolo 16, svolgono funzioni di polizia amministrativa locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercitando in particolare:

a. compiti di ispezione e vigilanza delle attività soggette ai tributi locali, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche;

b. tutela della qualità urbana e rurale e dei beni culturali, comprensiva anche delle attività di polizia ambientale, edilizia, sanitaria e ittico venatoria;

c. polizia annonaria e commerciale;

d. funzioni di vigilanza dei beni comunali, con esclusione della custodia;

e. soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

4. Il personale dei Corpi di Polizia locale esercitano inoltre:

a. funzioni di polizia giudiziaria, di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale;

b. funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c. funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente, ai sensi della normativa vigente, assicurando, inoltre, lo scambio informativo tra i Comandi di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato, anche in relazione ai fenomeni di illegalità diffusa e di degrado urbano.

5. Le funzioni di Polizia Locale sono svolte dagli Agenti, Ispettori, Commissari, Dirigenti e Comandanti di Polizia Locale.

Art. 14.

Regolamento di polizia locale

1. Nel rispetto della legislazione vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le Città Metropolitane, le Province, i Comuni, i loro Consorzi e Unioni adottano l'apposito regolamento dei Corpi di Polizia Locale, come istituiti con la presente legge.

2. Il suddetto Regolamento di Polizia Locale, da adottare in conformità alle modalità di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a :

a. disciplina l'assetto organizzativo ed il funzionamento dei Corpi di Polizia Locale;

b. determina la dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, i requisiti, le modalità di accesso e i sistemi di selezione, il rapporto minimo di: 1/1000, nei comuni fino a 30.000, dell'unità del personale rispetto alla popolazione residente;

c. detta norme sulla gerarchia, la disciplina, gli obblighi degli addetti alla Polizia Locale;

d. indica le modalità di svolgimento delle attività e dei compiti di servizio in idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte secondo precisi standard organizzativi in relazione alle esigenze di segretezza, di sicurezza, di tutela della salute, di decoro ambientale e praticità di utilizzazione, con il divieto

di condividere i locali con altri servizi e/o personale dell'ente;
e. determina le forme e le modalità di decentramento del Corpo di Polizia Locale, stabilendo, eventualmente, quali servizi, per le loro caratteristiche, non possono essere oggetto di decentramento;

f. stabilisce l'obbligo dello svolgimento delle attività in uniforme, salvo deroga espressa.

3. L'ente locale costituisce un fondo per le ordinarie spese di gestione e di manutenzione degli impianti e delle attrezzature del Corpo stabilendo contestualmente le relative norme di gestione contabile.

4. La Polizia Locale non può essere inserita all'interno di altre strutture amministrative dell'ente di appartenenza, né essere posta alle dipendenze di altri dirigenti, che non sia il Comandante della Polizia Locale.

5. Gli atti adottati in contrasto con quanto previsto nel comma precedente sono nulli.

Art. 15.

Indennità al personale dei Corpi di Polizia Locale.

1. Al personale dei Corpi di Polizia Locale, in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 5 della legge n. 65/1986, chiamato a svolgere le funzioni di sicurezza pubblica e urbana e di polizia giudiziaria e stradale, al fine di garantire la piena attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2 e seguenti del decreto legge n. 14/2017, come convertito in legge n. 48/2017, e lo svolgimento delle funzioni di cui al suddetto articolo 5, è concessa un'indennità, a parziale integrazione dei compensi previsti dall'articolo 16 del CCNL 2002-2005 del relativo comparto e successive modificazioni ed integrazioni.

2. È escluso dalla concessione dell'indennità di cui al comma 1, il personale comandato o collocato in posizione tale da non espletare le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che vanno espletate, comunque, in gruppi di lavoro che operano in servizi di Polizia Giudiziaria, di Ordine e Sicurezza Urbana e di Polizia Stradale.

3. L'indennità di cui al precedente comma 1 è concessa a tutto il personale della Polizia Locale, ivi compresi Comandanti e Ufficiali, siano essi Dirigenti o Incaricati di Posizione Organizzativa.

4. Dare atto che la predetta indennità fa parte del fondo efficienza e non è sottoposta ai limiti vigenti in materia.

Art. 16.

Gestione associata dei servizi di Polizia Locale

1. La Regione promuove ed incentiva le iniziative degli enti locali tese ad esercitare in forma associata i servizi di Polizia Locale in ambiti territoriali contigui ed omogenei.

2. Gli enti interessati stipulano apposita convenzione con la quale sono regolamentati:

a. i servizi associati, il loro ambito territoriale e le modalità di svolgimento, i compiti del personale addetto, la dipendenza gerarchica e funzionale del personale e dei servizi associati, i criteri della gestione amministrativa e finanziaria della struttura associata;

b. l'organo che esercita l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sull'espletamento delle attività nell'intero territorio interessato degli associati.

3. Con apposito protocollo, i Presidenti della Province, i Sindaci delle Città Metropolitane, dei Comuni e i Presidenti delle Unioni e dei Consorzi dei Comuni possono stabilire intese per la gestione di particolari servizi di Polizia Locale che abbiano carattere di ricorrenza, di stagionalità o di occasionalità.

4. Nelle gestioni associate di cui ai precedenti commi, fermo restando che il trattamento economico da corrispondere al personale dipendente è quello previsto dall'ente dal quale esso dipende funzionalmente, per gli ulteriori servizi resi in ente diverso possono essere corrisposti indennità e rimborsi nella misura stabilita dalle leggi vigenti o dai contratti collettivi nazionali, da porre a carico dell'ente beneficiario del servizio medesimo.

Art. 17.

Distretti di Polizia Locale

1. Gli enti, per ciascun ambito territoriale con popolazione di circa 10.000 e più abitanti, possono, altresì, sulla base di modelli applicativi che tengono conto della realtà territoriale, istituire dei Distretti di Polizia Locale, per l'espletamento dei servizi di istituto e dei servizi di prossimità.

2. Nella zona che gli è stata assegnata, l'agente di prossimità offre la propria disponibilità nel rapporto tra cittadini e autorità e/o uffici, vigila sull'ordinato e decoroso svolgimento della convivenza civile e delle attività espletate nella zona e si fa portavoce presso l'amministrazione comunale, attraverso il Comando del distretto, delle esigenze e dei problemi del territorio.

3. L'organizzazione dei mezzi e del personale dei distretti istituiti è commisurata alle effettive esigenze del territorio interessato.

Art. 18.

Servizi per conto di terzi.

1. Gli enti locali definiscono per i servizi per conto terzi, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 bis, del D.L. n. 50/2017, convertito in legge L. n. 96/2017, specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della Polizia Locale, che comportino l'utilizzo, straordinario od esclusivo, di personale e mezzi assegnati alla Polizia Locale, oltre l'impiego dovuto per le normali azioni istituzionali, in relazione ad attività di carattere privato.

Art. 19.

Servizi a cavallo.

1. Al fine di effettuare servizi di pattugliamento in zone agricole, forestali o in parchi pubblici e per motivi di rappresentanza possono essere istituiti servizi di Polizia Locale a cavallo, sempre che tale attività di vigilanza risulti, in relazione all'ambiente ed al tipo di utenza, efficace ed efficiente.

Art. 20.

Servizio con unità cinofile

1. Per l'espletamento di servizi di controllo del territorio e di prossimità, nell'ambito dei quali utilizzare le capacità operative di unità cinofile, adstrate a tale scopo, gli enti locali possono istituire unità cinofile della Polizia Locale.

2. L'unità cinofila è composta dal binomio inscindibile di un Operatore di Polizia Locale, denominato conduttore, e di un cane

addestrato a svolgere compiti di supporto al servizio d'istituto.

3. L'unità cinofila può essere impiegata, inoltre, nei seguenti servizi:

a. soccorso ai colleghi in difficoltà ed in supporto operativo e repressivo negli interventi ad elevato rischio per l'incolumità personale;

b. compiti di vigilanza su obiettivi particolari;

c. educazione cinofila ed alla sicurezza presso gli istituti scolastici;

d. supporto ad altri corpi o servizi di polizia locale e forze di polizia.

4. Il servizio di unità cinofile viene disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a.

Art. 21.

Comando o distacco.

1. Non sono consentiti distacchi o comandi del personale della Polizia Locale presso altri settori dell'Amministrazione. L'utilizzazione di personale della Polizia Locale nell'ambito di diversi uffici dell'ente di appartenenza può avvenire esclusivamente per lo svolgimento di mansioni istituzionali di Polizia Locale e subordinatamente al nulla osta del Comandante del Corpo.

2. Il comando o distacco del personale della Polizia Locale presso altri Corpi di Polizia Locale può essere disposto per un periodo limitato di tempo, previa intesa tra gli enti locali interessati, a condizione che i distacchi ed i comandi ineriscano alle funzioni di Polizia Locale.

3. Durante il periodo di comando o di distacco, il personale di Polizia Locale interessato mantiene il rapporto organico con il Corpo di appartenenza ed il proprio status giuridico ed economico, mentre funzionalmente dipende dall'ente presso cui è comandato o distaccato.

Art. 22.

Divise e gradi. Segni distintivi dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione.

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale, con decreto dell'Assessore Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, su proposta della Soprintendenza regionale per la Polizia Locale, sono definite:

a. le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di Polizia Locale, nonché i colori regionali da utilizzare per i relativi allestimenti, stabilendo la dotazione minima rapportata alla dimensione degli enti, alla dotazione organica, alla tipologia dei servizi e delle attività;

b. le caratteristiche ed i modelli delle uniformi e dei distintivi degli addetti alla Polizia Locale con i relativi elementi identificativi di grado e di anzianità, dell'ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione, escludendo ogni stretta somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e dei corpi armati dello Stato;

2. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b del Decreto legge 14/2017, convertito in legge 48/2017, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo radio telematico tra i Comandi di Polizia

Locale. Nell'ambito degli accordi per la promozione della sicurezza integrata, di cui all'art. 3, comma 1 e 2 della suddetta legge, la Regione promuove, anche attraverso appositi incentivi, l'implementazione di interventi per la creazione o l'adeguamento tecnologico delle centrali operative al servizio della Polizia Locale, in linea con gli standard tecnologici comuni individuati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

3. I distintivi di grado, la placca di servizio, le tessere personali di riconoscimento e gli altri distintivi inerenti le funzioni sono descritti nel decreto di cui al comma 1, nel quale sono indicate anche le modalità per l'applicazione sulle uniformi e per l'uso, nonché la possibilità di applicarvi le decorazioni al valore civile e militare e le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano o dalla Regione ai dipendenti del Corpo.

Art. 23.

Disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale e degli altri strumenti di autotutela

1. Il personale della polizia locale, al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della presente legge, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, porta, senza licenza, le armi di cui è dotato in relazione al tipo di servizio, nel rispetto e secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa statale in materia.

2. I servizi di Polizia Locale sono espletati con l'impiego di armi, nel rispetto della normativa statale vigente, della disciplina prevista nel decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 e dei criteri generali stabiliti dal regolamento adottato dal Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ne costituisce parte integrante.

3. Gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi in dotazione, sono dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, compatibili con la normativa vigente, quali lo spray urticante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone distanziatore.

4. I modelli, le caratteristiche degli strumenti di autotutela e i relativi accessori (quali manette, giubbotti, guanti anti taglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi e scudi di protezione e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori) nonché i criteri generali per l'assegnazione in uso e le modalità d'impiego e le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento per l'uso delle armi e degli strumenti di protezione e di autotutela sono obbligatori e devono trovare espressa previsione nell'apposita regolamentazione.

Art. 24.

Reclutamento del personale.

1. Ai fini della copertura di posti del Personale della Polizia Locale di ogni qualifica, profilo professionale e grado, i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi, sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Locale di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente.

2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dell'idoneità alla mansione di cui al d.lgs. 81/2008.

3. Allo scopo di garantire la competenza tecnica professionale connessa alle attività dei livelli apicali dei corpi, per la copertura dei posti vacanti di Comandante, gli Enti vi provvedono fra coloro i quali risultano iscritti all'elenco di cui

all'articolo 12 e con le modalità in esso previste o tramite procedura concorsuale per il reclutamento di personale.

4. L'incorporamento dei vincitori di concorso e delle nuove reclute, sarà subordinato al superamento di un periodo di avvio alla funzione presso il Centro Regionale di Formazione e Addestramento per la Polizia Locale. Al corso di formazione e addestramento si accederà previa verifica dell'idoneità psicofisica all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale, così come previsto per i corpi di polizia statali. Coloro che avranno superato il concorso per titoli ed esami disciplinato da specifici bandi per il reclutamento del personale, sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti in graduatoria entro il limite dei posti messi a concorso.

5. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a mesi due, comprende l'espletamento di un corso di formazione secondo moduli i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono disciplinati dal Centro Regionale di Formazione e Addestramento, sostituendo di fatto il periodo di prova previsto dalla normativa vigente.

6. Negli enti locali, i percorsi formativi di accesso ai posti vacanti dei Corpi di Polizia Locale sono propedeutici all'impiego del personale da assumere in quanto consolidano le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. La mancata frequenza del periodo di formazione, di cui al precedente comma 7, non consente agli enti locali di utilizzare il personale neo assunto in servizi esterni con funzioni di Polizia Locale, di agente di pubblica sicurezza o di agente e ufficiale di polizia giudiziaria.

7. Sono dichiarati vincitori coloro che hanno superato positivamente l'esame finale del corso di formazione, entro il limite dei posti messi a concorso. Il rimanente personale è utilmente collocato in graduatoria entro i limiti temporali previsti dalla legge.

8. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli di Polizia Locale, si uniformano al principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti dell'idoneità formativa conseguita attraverso le procedure fissate dalla presente legge.

TITOLO III COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE ED ENTI PRIVATI

Art. 25. Volontariato e associazionismo.

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale sia associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita.

2. Per le collaborazioni di cui al comma 1, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato a condizione che queste associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, nel rispetto della normativa vigente regionale. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso le associazioni di volontariato, possono essere impiegati a supporto dei servizi di Polizia Locale, a condizione che:

a. non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati

per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

b. siano adeguatamente assicurati.

3. I volontari di cui al comma 2, impiegati a supporto dei servizi di Polizia Locale, devono operare sulla base delle indicazioni loro impartite dal Comandante o dal Responsabile o da altro addetto della Polizia Locale specificatamente individuato.

4. Le divise e i distintivi, i colori e le caratteristiche dei mezzi impiegati dalle associazioni di volontariato non devono essere somiglianti con le divise, i distintivi e i colori dei mezzi in dotazione ai Corpi di Polizia Locale della Regione.

Art. 26.

Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la Polizia Locale in modo da assicurare il monitoraggio, un'efficace forma di sostegno e collaborazione nell'attività di controllo e presidio del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato o Enti pubblici a vario titolo competenti.

3. Il Sindaco o gli Organi competenti degli enti locali, qualora intendano avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al Prefetto, territorialmente competente, al fine di consentire allo stesso di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.

Art. 27.

Giornata regionale della Polizia Locale.

1. La Regione organizza la celebrazione della giornata regionale della Polizia Locale della Sicilia il 20 gennaio di ogni anno, giorno in cui ricorre la festa dell'unità d'Italia.

2. Nella giornata di cui al comma 1, sono realizzate le iniziative individuate dalla Soprintendenza regionale per la Polizia Locale, compreso il conferimento di decorazioni, onorificenze, menzioni speciali e di particolari riconoscimenti agli operatori e ai Corpi e Servizi di Polizia Locale della Regione Sicilia che si sono distinti per azioni e condotte meritevoli. In attuazione del presente articolo si demanda l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica all'emissione di apposito decreto assessoriale che ne regolamenti e ne stabilisca le modalità di attribuzione di decorazioni e di onorificenze, nonché le relative caratteristiche tecniche e le modalità di attribuzione dell'onorificenza in memoria degli operatori di Polizia Locale deceduti in servizio.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 28.

Finanziamenti regionali.

1. La Regione prevede nel proprio bilancio l'erogazione di interventi finanziari agli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge n. 14/2017, convertito in legge 48/2017, per progetti sulla sicurezza urbana integrata che prevedono

l'installazione di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio, l'attivazione dei collegamenti al CED interforze, l'implementazione e l'adeguamento delle centrali radio esistenti o per la creazione di nuovi e l'avvio di progetti di aggiornamento professionale.

2. La Regione prevede misure premiali per le forme di gestione associata del servizio di polizia locale previste al precedente articolo 16, nonché di quelle sovra comunali o metropolitani, che abbiano una dotazione organica minima di trenta unità e che assicurino la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si farà fronte, quanto a euro . milioni, con parte delle disponibilità del capitolo e, quanto a euro . milioni, con parte delle disponibilità del capitolo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. I suddetti oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2023-2025.

Art. 29.

Adeguamento delle disposizioni.

1. La Legge Regionale n. 17 del 01.08.1990 Norme in materia di Polizia Municipale è abrogata.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i loro regolamenti

4. Tutto quanto previsto dalla presente norma sarà regolamentato, ove necessario, con decreto dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Art. 30.

Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(16.02.2023) Testo presentato

RIFERIMENTI

XVIII Legislatura

Numero 288

del 16.02.23

EMENDAMENTI

Nessuno

GRUPPO PARLAMENTARE

Democrazia Cristiana

INIZIATIVA

FIRMATARI

- Abbate Ignazio (Democrazia Cristiana).
- Pace Carmelo (Democrazia Cristiana).
 - Carta Giuseppe (Popolari e Autonomisti).
 - Intravaia Marco (Fratelli d'Italia XVIII Legislatura).
 - Pellegrino Stefano (Forza Italia all'ARS).
 - Castiglione Giuseppe (Popolari e Autonomisti).
 - Marchetta Serafina (Democrazia Cristiana).

ARGOMENTI

- Enti locali

ORGANO D'ESAME

1. Prima Commissione - Affari Istituzionali

ALLEGATO

Nessuno